

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1780)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(SIGNORILE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

(V. Stampato Camera n. 2511)

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 3 aprile 1986

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 1986*

Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

1. I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, approvati con la legge 18 ottobre 1978, n. 625, sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento dalla presente legge, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede come segue:

a) per i posti di primo dirigente - da destinare prevalentemente agli uffici periferici di maggiore rilievo della motorizzazione civile -, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301;

b) per i posti della *ex* carriera direttiva tecnica (VII qualifica funzionale), della *ex* carriera direttiva amministrativa (VII qualifica funzionale), della *ex* carriera di concetto (VI qualifica funzionale), della *ex* carriera esecutiva (IV qualifica funzionale), della *ex* carriera ausiliaria e del ruolo degli operai (II qualifica funzionale), per un'aliquota del 50 per cento con le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per la rimanente aliquota del 50 per cento secondo le norme vigenti in materia di pubblici concorsi ordinari, salvo quanto previsto dai successivi articoli 9, 10 e 11.

3. Sono soppressi il consiglio di amministrazione, la Commissione di disciplina ed i ruoli del personale di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413; il personale di detti ruoli transita nei ruoli

organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica possedute e va ad occupare la riserva di posti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625. È abrogato il quarto comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

4. Il personale assunto per la copertura dei posti previsti dalla presente legge dovrà permanere nella sede di servizio di prima assegnazione per almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione in servizio.

ART. 2.

1. Il personale da assumere ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1 è assegnato agli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo il piano di ripartizione di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.

2. Il Ministro dei trasporti, in relazione ai carichi di lavoro e d'intesa con le organizzazioni sindacali, provvede, con proprio decreto, all'ulteriore suddivisione di tale personale fra i diversi uffici di ciascuna regione.

ART. 3.

1. Per le assunzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, lettera b), prima aliquota del 50 per cento, hanno titolo di precedenza gli idonei ai concorsi banditi in data non anteriore al 1° gennaio 1981 dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le cui graduatorie siano state approvate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro che si trovano nella condizione di cui al precedente comma debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, indicando, in ordine di preferenza, tre regioni nell'ambito delle quali chiedono di essere assunti in servizio.

ART. 4.

1. Per i posti disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 3 si provvede con l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici delle altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, banditi in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tale idoneità deve essere stata conseguita in concorsi a posti della stessa carriera o della stessa qualifica del ruolo degli operai cui si riferisce la domanda di assunzione alle dipendenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Le assunzioni di cui al precedente primo comma sono subordinate al possesso, oltre che degli altri requisiti per l'ammissione all'impiego statale, dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a 35 anni alla data di scadenza della domanda di assunzione di cui al successivo quarto comma, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

b) titoli di studio:

1) laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale, per i posti della carriera direttiva tecnica;

2) laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e sociali, per i posti della carriera direttiva amministrativa;

3) diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica, per il 70 per cento dei posti della carriera di concetto; diploma di ragioneria e di maturità classica, per il rimanente 30 per cento dei posti della stessa carriera;

4) licenza di scuola media di primo grado, per i posti della carriera esecutiva;

5) licenza della scuola dell'obbligo, per i posti della carriera ausiliaria e del ruolo operaio.

4. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi devono avanzare domanda di assunzione entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, indicando una sola regione — fra quelle previste dall'allegata tabella 2 — nell'ambito della quale chiedono di essere assunti.

5. Nella domanda stessa devono essere precisati tutti i necessari elementi per la identificazione del concorso nel quale è stata conseguita l'idoneità, il punteggio ottenuto nonché il titolo di studio posseduto, il luogo e la data di nascita.

ART. 5.

1. Le domande di cui al secondo comma dell'articolo 3 e al quarto comma dell'articolo 4 della presente legge devono pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro i termini fissati, redatte su carta da bollo. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al richiedente, comporta la inammissibilità della domanda.

2. La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, viene apposto su ciascuna di esse.

3. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini stabiliti. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

ART. 6.

1. Per ogni carriera, e per il ruolo operai, sono formate distinte graduatorie regionali degli aspiranti all'assunzione se-

condo il punteggio complessivo riportato da ognuno di essi nel concorso indicato nella domanda. Per le carriere direttive, di concetto ed esecutive si tiene unicamente conto del punteggio complessivo di merito, escluso ogni eventuale punteggio aggiuntivo per titoli nel caso di concorsi ad esami e titoli.

2. Salvo il rispetto delle precedenza di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, a parità di punteggio si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

3. Le graduatorie sono formate da una commissione istituita con decreto del Ministro dei trasporti presso la sede centrale della Direzione della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e costituita di norma da un dirigente generale e comunque da un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente superiore, in qualità di presidente, e da altri due funzionari con qualifica di primo dirigente o appartenenti al ruolo ad esaurimento, in qualità di membri; segretario della commissione è nominato un funzionario con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale.

4. La commissione di cui al precedente comma provvede, prima della formazione delle varie graduatorie regionali, ad omogeneizzare i sistemi di punteggio previsti dai vari concorsi, in modo da riportare i punteggi stessi ad un unico denominatore comune.

ART. 7.

1. Gli aspiranti all'assunzione, utilmente collocati nelle graduatorie regionali, sono nominati in prova nella qualifica iniziale delle singole carriere, o nella qualifica di operaio comune, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di identificazione dei profili professionali di cui al-

l'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Dette graduatorie sono approvate con decreto del Ministro dei trasporti.

3. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto.

4. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque retribuite.

5. La mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito, o la mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova e l'assunzione cessa di avere ogni efficacia.

6. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

7. I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal presente articolo possono essere conferiti, secondo l'ordine della relativa graduatoria, ai concorrenti successivamente collocatisi.

ART. 8.

1. I posti che dopo l'applicazione della norma di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, restano disponibili in ciascuna carriera, o nel ruolo operaio, sono conferiti a coloro che, collocatisi nelle graduatorie di cui al precedente articolo 6, non abbiano conseguito utile posizione ai fini dell'assunzione.

2. Può partecipare ai concorsi di cui al citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che sia in possesso dei titoli di studio e dei requisiti per la nomina alla rispettiva carriera previsti dall'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ART. 9.

1. Ai pubblici concorsi ordinari previsti dal precedente articolo 1, lettera *b*), seconda aliquota del 50 per cento, non si applica la procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

2. I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente che risultino collocati nelle relative graduatorie di nomina in posizioni ricadenti nelle ultime aliquote del 25 per cento dei posti messi a concorso, non possono essere assunti in servizio con data anteriore al 1° gennaio 1987.

3. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della *ex* carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è integrato dal seguente punto: « *d*) diploma di maturità classica ».

ART. 10.

1. Nel rispetto della disciplina generale dei concorsi per il pubblico impiego, per l'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge le commissioni d'esame, nominate con decreto del Ministro dei trasporti, sono costituite:

a) per i concorsi delle carriere direttive:

1) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a dirigente generale, in attività di servizio ovvero collocato in quiescenza da non oltre cinque anni, con funzioni di presidente;

2) da due membri scelti fra funzionari della predetta Direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

3) da un funzionario della stessa Direzione generale con qualifica non infe-

riore a ispettore superiore, con mansioni di segretario;

b) per i concorsi della carriera di concetto e della carriera esecutiva:

1) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica di dirigente superiore, in attività di servizio ovvero collocato in quiescenza da non oltre cinque anni, con funzioni di presidente;

2) da due membri scelti fra i funzionari della predetta Direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

3) da un funzionario della stessa Direzione generale con qualifica non inferiore a ispettore principale, con mansioni di segretario;

c) per i concorsi della carriera ausiliaria e del ruolo degli operai:

1) da un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a primo dirigente, in attività di servizio, con funzioni di presidente;

2) da due membri scelti fra i funzionari delle carriere direttive della predetta Direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a ispettore principale;

3) da un funzionario delle carriere direttive della stessa Direzione generale, con mansioni di segretario.

ART. 11.

1. I provvedimenti di nomina dei vincitori dei pubblici concorsi ordinari di cui al precedente articolo 1, lettera b), seconda aliquota del 50 per cento, sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto.

2. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricazione del

visto devono essere comunque compensate.

3. I vincitori di tali concorsi sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione.

4. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

ART. 12.

1. Per il risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per la vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei trasporti a impianti fissi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici speciali per i trasporti a impianti fissi (USTIF).

2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:

a) per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede a Torino;

b) per la regione Lombardia, con sede a Milano;

c) per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia;

d) per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con sede a Firenze;

e) per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara;

f) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma;

g) per la regione Campania, con sede a Napoli;

h) per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari.

3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite agli uffici speciali per i trasporti a impianti fissi per il Lazio e per la Campania.

ART. 13.

1. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio centrale e periferico della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. Nel caso in cui non vi siano primi dirigenti disponibili in sede, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato appartenente alla IX qualifica funzionale o al ruolo ad esaurimento.

ART. 14.

1. Gli assegni *ad personam*, istituiti in applicazione dell'articolo 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, già percepiti dal personale del Ministero dei trasporti, non sono soggetti a recupero ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

ART. 15.

1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonché per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici.

2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:

a) Centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;

b) Centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;

c) Centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova;

d) Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;

e) Centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le provincie autonome di Bolzano e di Trento;

f) Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana;

g) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna;

h) Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise;

i) Centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;

l) Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera;

m) Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

n) Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.

3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma.

ART. 16.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, modificato dall'articolo 8

della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti — rubrica " Motorizzazione civile e trasporti in concessione " — distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:

a) fino al 10 per cento — spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonché per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;

b) fino al 5 per cento — per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo articolo 5-bis; è, invece, escluso ogni compenso al personale;

c) fino al 10 per cento — per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile, nonché alla gestione e manutenzione dei relativi impianti ed alla manutenzione degli annessi uffici operativi ».

ART. 17.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituito dal seguente:

« Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta Direzione generale:

a) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale;

b) gli esami di idoneità per insegnanti e istruttori di scuola guida;

c) le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati; ».

2. Le operazioni tecniche, di cui al numero 4), primo comma, dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, debbono riferirsi ai numeri 4), 5), 6) e 8) della tabella 3 allegata alla presente legge.

3. Il personale di ruolo di cui all'articolo 4, secondo e terzo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625, può essere abilitato alla effettuazione degli esami di guida ed alla effettuazione delle operazioni tecniche previste dalla stessa legge, salvo quelle riservate alla carriera direttiva tecnica, a seguito di apposito corso di abilitazione professionale con esame finale, le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

ART. 18.

1. La tabella allegata al decreto del Ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 80 del 21 marzo 1981, è sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.

2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe previste dalla suddetta tabella 3 e gli importi delle corrispondenti tariffe della tabella approvata con il citato decreto ministeriale 19 dicembre 1980 entrano in vigore in misura limitata, al 60 per cento fino al 31 dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1987.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, può essere disposto il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della tabella 3 suindicata, quando queste richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti fissata nella tabella 3 e di quelli aggiuntivi di cui al precedente comma è adeguata ogni due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla citata tabella.

ART. 19.

1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate — a richiesta degli interessati — presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato con una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.

2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale

dovrà essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a carico dei richiedenti.

4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch'esso a carico degli interessati richiedenti.

5. Per le operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico dei richiedenti e l'indennità di missione, da corrispondere al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal Registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di tale ente.

6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 — ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) — le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.

7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei trasporti per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione.

8. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti dalle entrate di cui alla presente legge, con esclusione di quelle di cui al precedente comma, saranno utilizzati parzialmente, e comunque in misura non superiore a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni del compenso incentivante, collegato alla professionalità, al personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in relazione all'accertato aumento della produttività dei servizi.

9. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, può con proprio decreto disporre la corresponsione al personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di un acconto pari a tre quinti della somma di cui ai precedenti commi 8 e 9 con parametrizzazione ai livelli stipendiali in atto goduti dal personale.

ART. 20.

1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anziché alla data del 31 marzo 1987, come disposto dall'articolo 1, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, è prorogato fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 70 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede, per gli anni 1986, 1987 e 1988, con il maggiore gettito derivante dall'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 1.

**DOTAZIONI ORGANICHE DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE**

1) Ruolo dei dirigenti ()*

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Direttore generale	1
	<i>a) Dirigenti tecnici</i>			
C	Dirigenti generali	3	Direttore centrale o Consigliere ministeriale	3
D	Dirigenti superiori	10	Vice direttore centrale	2
			Direttore Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto	7
E	Primi dirigenti	70	Direttore di divisione o Direttore di ufficio provinciale o Ispettore capo	53
			Direttore di centro prove autoveicoli o di ufficio speciale trasporti a impianti fissi	17
	<i>b) Dirigenti amministrativi</i>			
C	Dirigenti generali	3	Direttore centrale o Consigliere ministeriale	3
D	Dirigenti superiori	9	Vice direttore centrale	3
			Direttore servizio autonomo della navigazione interna	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto	5
E	Primi dirigenti	30	Direttore di divisione o Direttore di ufficio provinciale o Ispettore capo	30

(*) Resta ferma la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974.

Segue: TABELLA 1.

2) *Ruolo del personale tecnico della carriera direttiva*

QUALIFICA	Numero posti
Ispettore superiore	62 (a)
Ispettore principale	75
Ispettore	418
Totale ...	555

(a) Dei quali va accantonato un numero di posti pari a quello degli impiegati che rivestono le qualifiche ad esaurimento previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3) *Ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva*

QUALIFICA	Numero posti
Ispettore superiore	18 (a)
Ispettore principale	22
Ispettore	266
Totale ...	306

(a) Dei quali va accantonato un numero pari a quello degli impiegati che rivestono le qualifiche ad esaurimento previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Segue: TABELLA 1.

4) *Ruolo del personale della carriera di concetto*

QUALIFICA	Numero posti
Ispettore aggiunto capo	72
Ispettore aggiunto principale	189
Ispettore aggiunto	1617
Totale ...	1878

5) *Ruolo del personale della carriera esecutiva*

QUALIFICA	Numero posti
Coadiutore superiore	114
Coadiutore principale	573
Coadiutore o dattilografo	2311 (a)
Totale ...	2998

(a) Di cui almeno 500 con mansioni di dattilografo.

6) *Ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva*

QUALIFICA	Numero posti
Coadiutore meccanografo superiore	10
Coadiutore meccanografo	140
Coadiutore programmatore elaboratori elettronici	10
Totale ...	160

Segue: TABELLA 1.

7) Ruolo del personale della carriera ausiliaria

QUALIFICA	Numero posti
Commesso capo	55
Commesso	526
Totale ...	581

8) Ruolo del personale operaio

QUALIFICA	Numero posti
Capo draga	48
Capo operaio	
Operaio specializzato	87
Operaio qualificato	82
Operaio comune	445
Totale ...	662

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2.

REGIONI	Carriera dir. tecn.	Carriera dir. amm.	CARRIERA DI CONCETTO		Carriera esecutiva	Carriera ausiliaria	Operai	TOTALE
			tecnica	amministr.				
Abruzzo	4	1	10	—	3	5	5	28
Basilicata	2	1	5	—	3	3	3	17
Calabria	3	1	5	—	3	5	5	22
Campania	5	1	20	—	5	8	3	42
Emilia-Romagna	35	5	60	10	145	40	30	325
Friuli-Venezia Giulia	15	4	40	10	100	15	20	204
Lazio	25	6	50	10	40	30	20	181
Liguria	10	5	50	10	100	30	25	230
Lombardia	40	10	70	15	175	40	40	390
Marche	6	2	10	4	10	8	10	50
Molise	1	—	3	—	3	4	3	14
Piemonte	35	8	80	20	176	40	35	394
Puglia	3	1	5	—	3	5	5	22
Sardegna	6	2	10	—	5	8	5	36
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	15	4	40	10	60	20	5	154
Trentino-Alto Adige (uff. Trento)	2	2	10	4	15	5	5	43
Umbria	3	1	8	3	20	5	5	45
Veneto	35	8	60	20	150	25	20	318
Uffici centrali	25	55	25	50	—	15	10	180
Totale generale ...	270	117	561	166	1.016	311	254	2.695

TABELLA 3.

TARIFFE PER LE OPERAZIONI IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE (1)

TIPO DI OPERAZIONE	Tariffa
1) Esami per conducenti di veicoli a motore	20.000
2) Duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti	10.000
3) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas	10.000
4) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile	50.000
5) Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato	200.000
6) Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti	80.000
7) Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati della navigazione interna; esami per le patenti nautiche. Esami di revisione	20.000
8) Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione	20.000
9) Omologazione e approvazioni di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazioni di motori marini	200.000

(1) Le tariffe indicate nella presente tabella sono comprensive delle spese per i moduli di domanda e stampati; non sono però comprensive dell'eventuale imposta di bollo sulle domande e sui documenti.

Segue: TABELLA 3.

TIPO DI OPERAZIONE	Tariffa
10) Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati	50.000
11) Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore	20.000
12) Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni	50.000
13) Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi eccetera, relativi alla navigazione	20.000
14) Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole	10.000
15) Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di « permanenti »	10.000
16) Rinnovo autorizzazioni per conto terzi per ciascun veicolo	10.000
17) Rilascio o rinnovo autorizzazioni per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo	20.000